



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003

Art. 18 (Protocollo)

di voto

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente Protocollo dispone di un voto. 2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali d'integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 91
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-91-2020/protocollo-art-18>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it